

siglio di amministrazione, in adunanza del 2 maggio 1949, ha deliberato la concessione di un mutuo ipotecario di L. 100 milioni alla società p.a. Stabilimenti cinematografici "Cinecittà", alle seguenti condizioni principali: tasso di interesse dell'8% annuo; diritti di commissione dello 0.50% "una tantum" e dello 0.25% annuo sulla somma originariamente mutuata.

Detto mutuo è stato stipulato, alle condizioni come sopra stabilite dal Consiglio, con contratto 4 ottobre 1949, rogito notaio Pape.

Prima della stipulazione del suddetto contratto, la società "Cinecittà" ha versato la somma di L. 68.238, richiesta dall'Istituto all'inizio dell'istruttoria per la concessione del mutuo a titolo di diritti di esame e di rivalsa della relativa imposta 3% sull'entrata in conformità delle tabelle approvate con precedente delibera del Consiglio. Nell'effettuare tale versamento, la società stessa ha fatto presente che il Ministero delle Finanze - Direzione generale del Demanio - nel concedere il nulla osta alla assunzione del mutuo, nella sua qualità di unico azionista, aveva sollevato obiezioni